


Assemblea Regionale Siciliana



L'esperienza della I Commissione "Affari Istituzionali" in materia di riordino delle province regionali nel corso della XV legislatura

**Relazione svolta in occasione della presentazione del Rapporto annuale sullo stato
dell'attività legislativa e parlamentare**

Palermo, 25 maggio 2012

Sala Rossa Palazzo dei Normanni

**XV LEGISLATURA
Giugno 2012**

a cura della dott.ssa Arianna Gerardi, Consigliere parlamentare Capo Ufficio della Segreteria della I Commissione legislativa 'Affari istituzionali' dell'ARS

INDICE

L'esperienza della I Commissione "Affari Istituzionali" in materia di riordino delle province regionali nel corso della XV legislatura	4
Esame del disegno di legge n. 825 "Norme in materia di organi comunali e provinciali. Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale".....	4
Esame del disegno di legge nn. 812-767-772-825-837-841 "Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali".	5
Esame del disegno di legge nn. 860-812-767-772-825-837-841 "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Disposizioni transitorie"	9
Disegni di legge sul riordino delle province regionali.....	11
Disegno di legge di iniziativa popolare riguardante l'istituzione della provincia regionale di Gela	13
Ulteriori iniziative legislative riguardanti le province	14

Appunti in materia di province regionali

L'esperienza della I Commissione "Affari Istituzionali" in materia di riordino delle province regionali nel corso della XV legislatura

Al fine di comprendere l'evoluzione ed i percorsi che hanno condotto all'approvazione della novella legislativa regionale in materia di province, è utile scandire in almeno tre significativi momenti i passaggi registrati in seno alla I Commissione Affari Istituzionali.

- 1) Esame del disegno di legge n. 825 "Norme in materia di organi comunali e provinciali. Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale"

Si è, in prima battuta, aperto un interessante confronto sul ddl n. 825 "Norme in materia di organi comunali e provinciali. Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale", presentato dall'onorevole Cracolici, Presidente del gruppo parlamentare del PD all'ARS.

Nella predetta proposta sono individuate alcune misure di contenimento della spesa, prevedendosi una significativa riduzione della composizione dei consiglieri comunali, nella misura di circa il 20 per cento, nonché la soppressione di tutte le circoscrizioni di decentramento comunale. La proposta in esame, con una norma di chiusura di difficile apprezzabilità sul piano della tecnica giuridica scelta, ma di chiaro ed in equivoco contenuto politico, rinvia alla normativa statale la composizione e le competenze degli organi della provincia regionale nonché gli status dei relativi componenti, sostanzialmente auspicandone, come previsto a livello statale, la soppressione.

In più occasioni, gli interventi in Commissione del presentatore sono stati finalizzati a sottolineare l'imprescindibile riferimento, per il legislatore regionale, alle previsioni contenute nella normativa statale e, segnatamente, all'articolo 23 del decreto legge n. 201/2011 "Disposizioni regionali per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", commi da 14 a 20 *bis*, adducendo la necessità del più tempestivo adeguamento ad esse, anche da parte della nostra Regione. Si evidenziava infatti che, in questa circostanza, si dovesse prescindere dalla specialità e dall'autonomia riconosciute alla Regione, anche in considerazione dell'urgenza del dovere provvedere e considerato che ci si apprestava – la discussione ebbe inizio nel mese di dicembre 2011 - al rinnovo degli organi in scadenza nelle province di Caltanissetta e di Ragusa.

L'istruttoria sul ddl n. 825 fu svolta nel corso del mese di dicembre 2011. Fu conclusa la discussione generale e fu dato il termine per la presentazione degli emendamenti, che furono circa una ventina.

2) Esame del disegno di legge nn. 812-767-772-825-837-841 “Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali”.

Nelle more dell'*iter* istruttorio relativo al ddl n. 825, venne assegnato alla Commissione il ddl n. 812 “*Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali*”, presentato dal Presidente della Regione, on. Lombardo, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, On Chinnici. Con una scelta politica di nuovo indirizzo, nonostante lo stato avanzato dell'*iter* istruttorio del ddl n. 825, la Commissione, nella seduta n. 200 dell'11 gennaio 2011, deliberò di interrompere l'istruttoria intrapresa, di scegliere come testo base per la discussione il ddl n. 812 e di procedere all'abbinamento dei ddl nn. 825, 767 e 772 (v. *infra*), riguardanti analoga materia. Nella seduta n. 202 del 24 gennaio 2012 sono stati altresì abbinati i ddl 837 e 841 (v. *infra*), sempre in considerazione dell'analogia di materia, nelle more assegnati alla I Commissione.

Il ddl n. 812 si muove nella logica di sostituire alle attuali province i liberi consorzi di comuni, mediante il meccanismo, descritto nello stesso disegno di legge, della successione fra enti. Si ritiene necessario assegnare ad un ente intermedio una sfera di competenze ed attribuzioni che trascendono il livello squisitamente comunale. Ciò, anche mediante la previsione di uno snellimento di competenze, oggi assegnate alla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale. Dunque, evocando, nella relazione alla proposta legislativa presentata, la sorprendente lungimiranza dell'art. 15 dello Statuto, si assume possibile assegnare ai liberi consorzi di comuni tutti quei compiti che richiedono una dimensione sovracomunale, utilizzandone gli uffici e non prevedendo nuove cariche elettive. Il ddl mirerebbe, per un verso, a ridurre i costi della spesa pubblica, generati da una irragionevole proliferazione di enti pubblici, per l'altro, al trasferimento di funzioni dalla Regione ai comuni e ai liberi consorzi. Tale ultimo obiettivo, da attuare nel rispetto dei principi di sussidiarietà, miglioramento della qualità dei servizi pubblici, contenimento dei costi, efficienza ed economicità, cooperazione, omogeneità, adeguatezza, copertura finanziaria e patrimoniale, etc. Si prevede ancora di utilizzare il personale regionale per l'espletamento delle funzioni trasferite, oltre che personale delle sopresse province regionali ed altresì personale precario comunale e regionale. E' previsto il divieto, per comuni e liberi consorzi comunali, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo per un anno. Sono previste misure di contenimento della spesa,

mediante una forte riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, in misura percentuale variabile in funzione della popolazione residente, per circa il 20 per cento. Si statuisce che il nuovo ente consortile non debba essere composto da meno di dieci comuni. Si individuano le funzioni da assegnare al libero consorzio e le modalità per i singoli comuni di aderire al libero consorzio e di modificare gli ambiti territoriali di quelli esistenti.

I liberi consorzi di comuni, secondo le previsioni contenute dal disegno di legge n. 812, nascono come enti non territoriali, risultando per essi il territorio area funzionale e non elemento costitutivo dell'ente. Ciò li differenzia immediatamente dalle vecchie province regionali, per indiscussa tradizione enti pubblici territoriali. Alcune disposizioni individuano gli organi del nuovo ente nel presidente della giunta e dell'assemblea. L'assemblea è composta da tutti i sindaci in carica dei comuni che costituiscono il libero consorzio. Il presidente viene eletto dai consiglieri comunali con il sistema del voto ponderato. Il presidente nomina la giunta tra i componenti dell'assemblea dei consigli comunali. Lo Statuto, atto fondamentale di organizzazione dell'ente, è caratterizzato da un contenuto piuttosto essenziale.

Le funzioni attribuite ai liberi consorzi corrispondono, in modo quasi integrale, a quelle già attribuite alle province, inclusa la materia della pianificazione urbanistica e territoriale. Si rinvia, altresì, la soppressione delle province, a far data dal 31 maggio 2013, e si prevede che con appositi decreti presidenziali verranno disciplinati trasferimento di personale e patrimonio. Si stabilisce altresì che, in caso di cessazione anticipata degli organi provinciali attualmente esistenti, si applichi la normativa in atto vigente, prevedendosi dunque la nomina di un commissario straordinario. A tali ipotesi si sottrae la provincia di Ragusa, per la quale è prevista la proroga degli organi fino al 31 maggio 2013. Qualora i liberi consorzi non siano istituiti entro il 30 aprile 2013, si provvede alla gestione straordinaria per le province, secondo la vigente normativa.

Sembrirebbe dunque che con la nuova proposta all'esame della Commissione ci si voglia discostare pienamente dall'obiettivo del legislatore statale, contenuto nell'art. 23, commi 14-20 *bis*, del decreto legge n. 201/2011, il quale, invece, prevede l'attribuzione alle province esclusivamente di funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale.

Tale nuova iniziativa legislativa è stata, in effetti, oggetto di un ampio dibattito e confronto, non soltanto tra le forze politiche, ma anche tra i rappresentanti dell'Anci, dell'Urps, dell'Upi, dell'Asael, chiamati ad una riflessione sulla proposta di riforma in commento. In occasione di quelle sedute di Commissione (vedi sedute nn. 200 dell' 11 gennaio 2012, 202 del 24 gennaio, 203 del 26 gennaio, 204 dell'1 febbraio), complesse, in quanto articolate in numerosi, assolutamente differenti, contributi ed interventi, si cercava di individuare, attraverso metodiche

per lo più demolitorie, aspetti e procedure che rendessero attuabile e sensata, rispetto agli obiettivi perseguiti, primo fra tutti quello del contenimento dei costi, la riforma proposta. D'estremo interesse, infatti, la circostanza che l'iniziativa in esame avesse la veste di una riforma organica del settore. Ma era necessario comprendere a quali mete conducesse.

A titolo meramente esemplificativo, stante l'impossibilità di riferire in modo esaustivo i profili problematici segnalati nel corso dei lavori di Commissione, nella fase relativa all'istruttoria del ddl nn. 812-767-772-825-837-841, si farà riferimento solo ad alcuni dei più significativi. In particolare, un esponente del PD non esitò a rimarcare che quella proposta, lungi dal consentire il conseguimento di obiettivi di snellimento, conducesse piuttosto ad una inimmaginabile, e soprattutto non conducente, moltiplicazione di enti e di competenze, ribadendo al contrario la necessità e l'urgenza di riferirsi esclusivamente alla recente normativa statale in materia. Medesime considerazioni sui costi e su un inutile appesantimento degli enti formulava altro esponente del gruppo MPA, ma per addivenire a conclusioni opposte rispetto a quelle del collega, ritenendo che la nostra autonomia non possa esser pretermessa in un settore nel quale, invece, ci è espressamente riconosciuta. Inoltre riteneva assolutamente discutibile la previsione di organismi di secondo livello, sia sotto il profilo della dubbia capacità rappresentativa, sia sotto l'aspetto, non meno significativo, della duplicazione delle cariche in capo ad un unico soggetto. Altro deputato del PD, nell'intento di dover sostenere iniziative legislative finalizzate a dare attuazione alle previsioni costituzionali sulle città metropolitane, non riteneva utile prevedere il mantenimento delle province, doppiati sbiaditi dei comuni, e, riferendosi ad alcune considerazioni espresse in un articolo di Valerio Onida, pubblicato dal Sole 24 Ore il 20 gennaio 2012, faceva rilevare che la normativa statale sulla riforma delle province debba esser ben meditata, anche in considerazione del fatto che, assumendo la veste formale di una legge ordinaria, è invece, nella sostanza, una riforma costituzionale. Criticava inoltre la scelta del sistema del voto ponderato, previsto nell'iniziativa legislativa n. 812, ritenendolo efficacissimo solo come sistema di controllabilità del voto. Un esponente del PID, in considerazione dell'imminente scadenza degli organi elettivi a Caltanissetta, e sostenendo le medesime argomentazioni per la provincia di Ragusa, riteneva che fosse assolutamente necessario un ponderato e attento esame, in merito ad un riassetto delle province, che non si esaurisse, *sic et simpliciter*, nella loro soppressione, e che, momentaneamente, si dovesse far solo riferimento alle predette, ben individuate ed espresse, priorità. Si può, ancora, menzionare, la posizione assunta da un componente del gruppo PDL il quale riteneva che l'iniziativa normativa di matrice governativa, lungi dal perseguire gli obiettivi che si proponeva, non avrebbe consentito, in effetti, di addivenire ad alcuna riduzione dei costi. Argomentava, in tal senso, che i grossi costi della spesa pubblica derivano da tutti gli enti sottoposti a controllo o vigilanza degli enti pubblici territoriali. Riteneva, dunque, necessario ripensare, scegliendo di

mantenere le province, ad una riorganizzazione delle stesse, e piuttosto all'abolizione di tutta una serie di enti inutili che da quelle sono controllati, assegnando alle prime grossi e significativi settori, come potrebbero essere, a titolo esemplificativo, quello della protezione civile o ancora della formazione professionale

Interessante il contributo al dibattito offerto dall'avvocato Immordino (v., in part., seduta n. 203 del 26 gennaio 2012), in occasione dell'audizione dell'Asael (associazione siciliana amministratori enti locali). Egli esprimeva, anzitutto perplessità sull'ammissibilità del trasferimento ad enti di secondo livello, quali sono i liberi consorzi, delle funzioni tributarie. Se ciò si ritenesse ammissibile, infatti, si contravverrebbe al principio *no taxation without representation* (nessuna tassa senza rappresentanza). Rilevava, altresì, che nel modello proposto, consistente nel nuovo sistema del libero consorzio, manca alcuna possibile corrispondenza fra funzioni e responsabilità, risultando evidente lo sfasamento tra gli amministratori rappresentanti e la collettività rappresentata. Rimarcava, inoltre, come non esistesse, in relazione alla previsione dell'istituzione dei liberi consorzi, alcuna correlazione tra prelievo effettuato e beneficio ricavato. Numerosi dubbi valutava derivassero, inoltre, dalla non chiara assegnazione di funzioni e competenze, essendo facilmente ipotizzabile una duplicazione e sovrapposizione di funzioni fra enti.

Il Presidente dell'Urps, dott. Avanti, nel ribadire molte delle considerazioni espresse dall'avv. Immordino, affermava che i veri costi dell'amministrazione non sono imputabili soltanto alle province, qualificabili, piuttosto, come enti sani, spesso riferimento per i piccoli comuni. Analoghe considerazioni, certamente, non riteneva piuttosto di poter svolgere rispetto ai tanti piccoli enti, authority e altri organismi, tutte sovrastrutture che, a vario titolo, risultano attributarie di sovra-competenze senza reale ed autentica ricaduta positiva per la collettività. Riteneva, dunque che, nel nostro territorio, per le sue specifiche caratteristiche e per gli aspetti problematici che lo interessano, non si possa rinunciare alla previsione di un ente sovracomunale e che un ente legittimato dall'elezione popolare, qual è in atto la provincia, non potrebbe essere sostituito da un ente con organi di secondo livello.

Il dott. Castiglione, presidente dell'UPI, sosteneva che l'abolizione delle province non è oggi proponibile, poiché il combinato disposto degli articoli 5, 114 e 133 della Costituzione qualifica le stesse come elementi costitutivi della Repubblica e lo stesso provvedimento del Governo Monti, pur inadeguato in alcuni aspetti fondamentali, non cancella tuttavia le province quali enti di area vasta, proprio nella consapevolezza del ruolo strategico cui esse assolvono e del loro fondamento costituzionale. Ricordava a tal proposito che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 83 del 1997 e, più di recente, nella sentenza n. 143 del 23 aprile 2010, ha ribadito, con specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana, di

cui agli articoli 14, lettera o, e 15, comma 3, dello Statuto, che essa debba risultare strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, discendente dall'identità di interessi che comuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza. Sotto altro profilo, la previsione di limiti dimensionali molto bassi, consistenti in un minimo di 100 mila abitanti, si tradurrebbe nella possibilità della moltiplicazione degli enti di area vasta, con la conseguenza che dalle nove province attualmente esistenti sarebbe possibile prevedere che si possa arrivare a costituire fino a 50 liberi consorzi. Ciò, in netto contrasto con la tendenza oggi seguita in Europa e con le forti spinte del governo centrale orientate piuttosto verso la razionalizzazione e l'accorpamento degli uffici periferici dello Stato. Sulla base delle esposte premesse, riteneva, pertanto, utile che la Regione si attivasse al fine di razionalizzare la sua amministrazione, avviando un processo di riordino istituzionale per il trasferimento delle funzioni, oggi svolte direttamente o indirettamente dalla Regione, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, prevedendo la soppressione degli enti e delle strutture decentrate regionali che non hanno una diretta legittimazione democratica e che, oltre che determinare un aggravio di spesa, ingenerano confusione nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni e comportano l'aumento della pressione fiscale complessiva. Occorrerebbe, inoltre, in Sicilia, rilanciare l'ipotesi della istituzione delle città metropolitane nelle due aree della Regione a più forte intensità abitativa, ossia Palermo e Catania. Sottolineava, altresì, l'urgenza dell'intervento legislativo per il rinvio delle elezioni nelle città di Caltanissetta e Ragusa in considerazione dell'approssimarsi delle elezioni. Si interrogava sulle ricadute, presumibilmente non positive, dei trasferimenti di risorse e competenze sugli equilibri del patto di stabilità, nonché sui criteri da assumere a garanzia del funzionamento delle funzioni tributarie derivanti da modifiche della normativa relativa e, più nello specifico, se le entrate tributarie, patrimoniali e quelle proprie delle province, debbano esser trasferite alle Regioni oppure ai liberi consorzi. Si interrogava, inoltre, sugli effetti derivanti dal trasferimento del personale, presumendo rilevabili non solo problemi logistici ma anche di riorganizzazione, contrattazione decentrata, e così via, con inevitabile aumento del costo ad esso relativo. Riteneva altresì che se si attuasse la trasformazione in liberi consorzi, si addiverrebbe ad un blocco degli investimenti nazionali, in atto destinati alla province.

3) Esame del disegno di legge nn. 860-812-767-772-825-837-841 “Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Disposizioni transitorie”

Nella seduta di Commissione n. 205 del 7 febbraio 2012 si decise di assumere quale testo di riferimento per la discussione sulla materia in esame il n. 860 “*Norme concernenti le funzioni e*

gli organi di governo delle province regionali. Disposizioni transitorie”, presentato dall’onorevole Minardo, presidente della I Commissione, in considerazione della complessità del dibattito emerso nel corso dei precedenti incontri sulla proposta di matrice governativa, ritenendo opportuno, nello spirito della nuova proposta di legge, tener conto delle imprescindibili linee segnate in materia dal legislatore nazionale, contenute nel più volte citato articolo 23 del decreto legge n. 201/2011, commi da 14 a 20 *bis*. Tale ultima proposta legislativa, dunque, attribuisce alle province regionali funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni, nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale ed essa, in linea con le previsioni della predetta normativa nazionale, mira a realizzare un forte ridimensionamento degli enti intermedi ed una modifica della loro configurazione e delle loro funzioni, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica e della semplificazione dell’erogazione dei servizi.

Nella seduta n. 208 del 21 febbraio 2012, avviato l’esame e la votazione degli oltre 250 emendamenti al testo, su proposta dei gruppi di minoranza, fu richiesta una sospensione dei lavori della seduta per concertare un ulteriore possibile percorso, alternativo a quello scelto, e *in itinere*, che evitasse di procedere con gli inevitabili appesantimenti, necessariamente conseguenti alla valutazione di emendamenti di carattere essenzialmente ostruzionistico. Si raggiunse un accordo fra tutti i gruppi presenti, consistente nel ritiro di tutti gli emendamenti proposti al testo e nella votazione dei singoli articoli del disegno di legge, rinviando ad una seduta successiva, previa verifica di un effettiva condivisione dei contenuti della proposta in essere, la votazione finale. Nella seduta n. 209 del 28 febbraio 2012, si addiveniva al voto finale del ddl n. 860, approvato con otto voti favorevoli e quattro contrari, e si riteneva di non dover accogliere le osservazioni formulate dal Comitato per la qualità della legislazione, consistenti nella considerazione che una legge ordinaria non possa vincolare il legislatore futuro, mediante rinvio ad una legge successiva, come molte delle norme contenute nella proposta statuivano, perché risultanti prive di contenuto normativo.

La proposta legislativa in esame prevedeva, mediante rinvio ad una legge regionale successiva, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l’individuazione delle materie e dei limiti di spettanza delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle province. Si individuavano quali organi della provincia, il consiglio provinciale, composto da non più di dieci componenti eletti dai consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia, il presidente della provincia, eletto nel suo seno, e si stabiliva per i predetti organi un mandato di durata quinquennale. Si rinviava, inoltre, alla successiva legge regionale le modalità di elezione ed il numero dei componenti degli organi, l’abrogazione delle norme incompatibili, l’individuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, delle funzioni, oggi della provincia, da riservare alla Regione o piuttosto da trasferire ai comuni; il trasferimento

delle risorse di personale e patrimoniali. In materia di rinnovo degli organi provinciali, si stabiliva che per quelli che debbono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 e per quelli in carica, la cui scadenza naturale è prevista in data successiva, sino al 31 marzo 2013, si applica l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, ossia è prevista la nomina del commissario straordinario, mentre per quelli che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 si stabilisce che restano in carica fino alla scadenza naturale. In ogni caso, decorsi i predetti termini, si procede al rinnovo degli organi provinciali.

Con l'emendamento approvato in Aula si modifica la proposta avanzata dalla Commissione, riproponendo la predetta assegnazione di funzioni di indirizzo e coordinamento alle province regionali, nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale da approvare entro il 31 dicembre 2012, precisando, tuttavia, che ciò deve avvenire “nel quadro di un riassetto complessivo delle funzioni amministrative”. Si rinuncia inoltre ad una individuazione dei futuri organi della provincia regionale, rinviando a successiva legge regionale il riordino degli organi di governo delle province, assicurando significativi risparmi di spese per il loro funzionamento, nonché la disciplina della composizione e delle modalità di elezione. Si stabilisce ancora che la composizione degli organi collegiali è determinata in rapporto alla popolazione residente e comunque in misura tale da garantire una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente. Si ribadisce quanto previsto nella proposta legislativa approvata in Commissione in materia di rinnovo degli organi provinciali. Si introduce, infine, una norma che abroga una precedente disposizione che prevedeva l'incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali.

La suddetta proposta legislativa, nella versione emendata dall'Aula nella seduta n. 327 del 29 febbraio 2012, veniva approvata con 71 presenti, 70 votanti, 57 voti favorevoli, 10 contrari, 3 astenuti. La legge regionale 8 marzo 2012, n. 14, recante “*Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità*”, è stata pubblicata nella GURS n. 11 del 16 marzo 2012.

Disegni di legge sul riordino delle province regionali

Si menziona, per completezza espositiva, il contenuto dei seguenti disegni di legge dei quali fu deliberato l'abbinamento ai disegni di legge in materia di riordino delle province regionali, sopra menzionati.

Il disegno di legge n. 767 *“Soppressione delle province e istituzione dei liberi consorzi”*, dell’onorevole Speciale, prevede l’istituzione di liberi consorzi per lo svolgimento di funzioni amministrative che i comuni non possono svolgere singolarmente o che non possono essere svolte dalle città metropolitane. Da tale scelta deriva l’inevitabile soppressione delle province e ciò comporterebbe, nelle finalità della proposta in esame, un sensibile abbattimento dei costi della politica.

Il disegno di legge n. 772 *“Istituzione dei liberi consorzi di comuni. Abrogazione della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.”*, dell’onorevole Marrocco ed altri, prevede l’istituzione dei liberi consorzi di comuni e la contestuale esplicita abrogazione della legge regionale n. 9 del 1986 istitutiva delle province. Definisce il libero consorzio come ente pubblico non territoriale dotato di autonomia amministrativa e finanziaria che subentra nelle competenze e nelle funzioni a quelle delle sopresse province, svolgendo altresì quelle amministrative delegate loro dalla Regione.

Il disegno di legge n. 837 *“Istituzione degli Enti territoriali regionali”*, dell’onorevole Vinciullo, si pone in direzione del tutto opposta ai precedenti, muovendo dal presupposto che la soppressione delle amministrazioni provinciali, da sempre imprescindibile trait d’union tra potere politico centralizzato ed enti locali sparsi sul territorio nazionale, farebbe risparmiare solo limitatamente alle voci di spesa riguardanti i costi della politica. Tali costi, in verità, rispetto a quelli di gestione e del personale, rappresentano solo una minima parte delle spese della pubblica amministrazione. Si evidenzia piuttosto il discutibile proliferare di enti provinciali che, anche come dimostra la storia della nostra Regione, si sono spesso dimostrati inutili. Si propone, pertanto, l’azzeramento, mediante soppressione, di tutte le strutture intermedie, società, consorzi ed organismi partecipati e sottoposti a controllo o vigilanza di comuni o province, provvedendo in tal modo, per effetto di un automatico aumento delle competenze delle province, ad una rimodulazione del concetto stesso di provincia, assegnando al nuovo organo il nome di ente territoriale regionale.

Nel disegno di legge n. 841 *“Istituzione delle città metropolitane di Palermo e Catania e riordino delle province regionali”*, l’onorevole Marziano, ripartendo dai riferimenti essenziali, anche per la legislazione regionale siciliana, contenuti nel Titolo V della Costituzione, propone l’abolizione delle province, prevedendo la contestuale istituzione delle città metropolitane, nel territorio di quelle, quali enti di governo di area vasta. Si definisce in tal modo una nuova governance territoriale con la nota finalità di ridurre i costi della politica”.

Disegno di legge di iniziativa popolare
riguardante l'istituzione della provincia regionale di Gela

Nel mese di ottobre 2010 venne assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 611 *“Istituzione della provincia regionale di Gela”*. La predetta proposta legislativa, di iniziativa popolare, si poneva in controtendenza in una fase in cui era vivo il dibattito su un processo riformatore tendente piuttosto alla soppressione degli enti intermedi al fine di ridurre i costi dell'apparato pubblico. Iscritto all'ordine del giorno della seduta di Commissione n. 173 del 12 luglio 2011, venne successivamente respinto nella seduta n. 190 del 29 novembre 2011, con la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, formulata ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del Regolamento interno. Nella seduta d'Aula n. 304 del 13 dicembre 2011 venne approvata la proposta di non passaggio all'esame degli articoli relativa al predetto disegno di legge n. 611.

Ulteriori iniziative legislative riguardanti le province

La I Commissione legislativa, nel corso della prima fase della legislatura, è stata altresì impegnata nell'istruttoria del ddl nn. 240-85-213-256-278-296-299 "*Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni varie*", presentato dal Presidente della Regione, onorevole Lombardo, il 7 ottobre 2008, che prevedeva, nella logica del contenimento della spesa pubblica, e più in particolare dei costi della politica a livello locale, una riduzione degli assessori degli enti locali e dei relativi compensi ed indennità, nonché una limitazione per i comuni di costituire strutture di decentramento circoscrizionale e di aderire a forme associative fra enti locali. Tale proposta legislativa venne approvata dall'Aula nella seduta n. 50 del 4 dicembre 2008 e divenne legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, recante "*Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie*". A seguito della impugnativa da parte del Commissario dello Stato di una disposizione della predetta legge, l'Aula, nella seduta n. 53 del 16 dicembre 2008, approvava un ordine del giorno per la promulgazione della legge con l'omissione delle parti impuginate. Va ancora precisato che sulla predetta proposta legislativa venne approvato in Commissione uno stralcio da sottoporre all'esame dell'Aula. Tale ultima iniziativa legislativa fu tuttavia superata a seguito della approvazione del ddl nn. 342-339-86-231-262 "*Norme sulle incompatibilità dei deputati regionali e tra le cariche di componente della Giunta regionale e di componente delle Giunte di enti locali*", presentato dall'onorevole Minardo, il 22 gennaio 2009 e approvato nella seduta d'Aula n. 69 del 3 marzo 2009, che divenne legge regionale 7 luglio 2009, n. 8, recante "Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali".

Va, infine, menzionato il ddl nn. 85-213-256-278-296-299-441-480-505-550-593-615-628-637-655-660-669/A "*Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*", che, a seguito di un iter istruttorio piuttosto complesso, fu esitato per l'Aula nella seduta di Commissione n. 148 del 2 febbraio 2011. Approvato dall'Aula nella seduta n. 239 del 23 marzo 2011, divenne legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante "*Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*".